

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE- APPROVAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

Art. 1-Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate, patrimoniali e tributarie, è gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase ed avviene secondo la procedura prevista dalle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione della disposizione indicata nell'articolo 48 bis dello stesso decreto, nonché in applicazione dell'articolo 1, commi 792/804, legge n. 160/2019.
2. La sottoscrizione degli atti cautelari ed esecutivi adottati a termine del precedente comma, è attribuita al Responsabile della riscossione forzata appositamente designato dall'organo esecutivo dell'Ente, che cura ogni relativo adempimento.
3. Gli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 802, legge n. 106/2019, sono maggiorati di due punti percentuali.

Art. 2-Modalità della riscossione

1. La riscossione delle entrate avviene tramite la Tesoreria dell'Ente, mediante versamento su conto corrente postale intestato al medesimo, tramite il sistema bancario, ovvero a mezzo *bancomat* o carta di credito.

Art. 3-Ripartizione del pagamento

1. Su richiesta dell'interessato che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il funzionario responsabile può consentire il pagamento dilazionato dei tributi accertati/liquidati dall'ufficio. La rateizzazione è possibile per importi superiori ad € 100,00 (cento), secondo il seguente schema:
 - a) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - e) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. E' prevista l'applicazione degli interessi legali a partire dalla prima rata, e presentazione, per somme superiori ad € 75.000,00 (settantacinquemila), di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa a prima richiesta, di primaria compagnia, valida per tutto il periodo della rateizzazione e fino ad un semestre oltre la scadenza dell'ultima rata.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ventiquattro rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del precedente comma 3.

Art. 4-Cessione crediti

1. L'Ente può procedere alla cessione *pro-soluto* dei propri crediti di dubbia, difficile od antieconomica esigibilità, con esclusione di quelli aventi natura contributiva, previo esperimento delle ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per la loro riscossione, fatti salvi i seguenti casi, per i quali la cessione è comunque attivabile: a) debitori anagraficamente irreperibili; b) qualora si ritenga economicamente sconveniente, in relazione all'entità del credito ed alla figura del debitore, attivare un contenzioso legale di esito incerto; c) crediti di valore nominale inferiore ad € 10,00 (dieci).
2. I crediti da cedere, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, sono individuati attraverso un apposito provvedimento del soggetto di cui all'art. 1, comma 2.
3. Il cessionario è individuato attraverso un'apposita procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto del principio del confronto concorrenziale nell'attribuzione degli appalti.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno dev'essere comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato l'entità complessiva delle cessioni dei crediti effettuate nell'anno precedente ed il loro prezzo medio.

Art. 5-Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare pregressa non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 6-Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.